



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ ADELE ZARA”
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 0415639182
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it
Cod. Scuola VEIC86900T _____ Cod. Fisc 90164470271



ISTRUZIONE PARENTALE

Premessa

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione. Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

Adempimenti

I genitori devono:

- Presentare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale.
- Accompagnare il proprio figlio nel percorso scolastico;
- Far sostenere un esame di idoneità a fine anno scolastico per il passaggio alla classe successiva.

Il Dirigente deve:

- Accertarsi che la famiglia abbia i mezzi culturali ed economici per seguire il proprio figlio nel percorso di istruzione parentale;
- Vigilare affinché il percorso scolastico venga svolto;
- Informare il Sindaco della scelta della famiglia;
- Nominare la commissione per l’esame di idoneità da svolgersi al termine dell’anno scolastico;
- Far sostenere l’esame al termine dell’anno scolastico.

Il Sindaco deve

- Ricevere dal Dirigente scolastico i nominativi degli alunni che seguono il percorso di istruzione parentale;
- Vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.

Riferimenti normativi:

- [Costituzione, art.30](#) “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
- [Costituzione, art.34](#) “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- [Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9](#) Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2](#): I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- [Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1](#) “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.
- [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4](#): Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23](#) " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.